



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE
STAZIONE UNICA APPALTANTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

p/c del
COMUNE DI PETRITOLI

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA ex artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, per l'affidamento dei:
	Lavori di riqualificazione giardini della Palombara e messa in sicurezza immobile presente nel complesso nel Comune di Monte Vidon Combatte Importo totale dei lavori € 285.326,43 Iva esclusa, di cui: - € 263.137,89 + IVA per lavori soggetti a ribasso (comprensivo di € 103.810,88 per costi della manodopera); - € 22.188,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Finanziamento: - PNRR NextGenerationEU, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” - Linea B - Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale.

CIG: B3E8DFB941

CUP: H24C19000050001

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Petritoli (FM) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei lavori denominati **“Riqualficazione giardini della Palombara e messa in sicurezza immobile presente nel complesso nel Comune di Monte Vidon Combatte”** come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto Esecutivo, elencati al successivo § 2.1.

Invero, il Comune di Petritoli ha disposto di partecipare, in forma associata con il Comune di Monte Vidon Combatte, all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea B, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, assumendo il ruolo di capofila. Con Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato Generale, n. 453 del 07/06/2022 veniva ammesso a finanziamento il Progetto Borghi Maestri, presentato dai Comuni di Petritoli e Monte Vidon Combatte e venivano forniti gli indirizzi per l'avvio delle fasi progettuali. All'interno del progetto sono stati previsti i predetti lavori. Pertanto, il Comune capofila di Petritoli, con determinazione a contrattare n. 167 del 05.10.2024 del Responsabile dell'Area Tecnica (RG n. 424), ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione rinnovata dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo ed incorso di aggiornamento per adeguarla alle disposizioni del Codice di cui al D. Lgs. 36/2023.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici*” (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento) e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto Esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale di Petritoli n. 97 del 24/09/2024, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, dal Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): dalla pagina web del Ministero della transizione Ecologica (<https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per l'appalto in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “*Criteri Minimi Ambientali per*

Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022)". Pertanto si dà atto:

1. che dei criteri di base *ivi* prescritti si dovrà tenere conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di che trattasi;
2. che i criteri di selezione dei candidati e di valutazione dell'offerta tecnica, come di seguito declinati, tengono conto della sezione "criteri premianti" riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato Decreto ministeriale.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

1.1. Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel *Disciplinare telematico* e nel relativo *Timing di gara*.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel *Timing di gara*.

1.2. Durata del procedimento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 9 (nove) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

1.3. Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71, e 108 commi 1 e 4 del Codice.

1.4. Inversione procedimentale

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, il Comune ha stabilito di disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale) e di procedere alla verifica della documentazione amministrativa del solo offerente primo graduato.

1.5. Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: sua.provinciafermo@pec.net4market.it

1.6. Ente committente

Comune di Petritoli,

Piazza Mazzini, n. 21 – cap. 63848,

C.F.: e P.I.: 00385810445, Tel. 0734-658141,

PEC: comune.petricoli.sindaco@emarche.it ,

pagina web <https://www.comune.petricoli.fm.it>

Luogo di svolgimento del servizio:

Comune di Monte Vidon Combatte (Codice NUTS ITI35 – Codice ISTAT 109025)

CIG: B3E8DFB941 - CUP: D29I22000070006

1.7. Descrizione sommaria dei lavori

L'intervento in oggetto riguarda la riqualificazione del "Parco della Palombara" attraverso la sistemazione e la messa in sicurezza dell'edificio denominato "Palombara", risalente alla metà del settecento, originariamente destinato a "casina di caccia" ai colombi (in dialetto locale chiamati "palombe") e la costruzione di un chiostro-servizi ai fini dell'adeguamento del parco alle norme igienico sanitarie. Il parco, di proprietà della famiglia Pelagallo, si trova in via Leopardi, in prossimità del palazzo "Pelagallo" e del centro storico del paese, e attualmente è concesso in comodato d'uso al Comune di Monte Vidon Combatte (FM) che lo utilizza come verde privato ad uso pubblico per l'organizzazione di eventi, mostre e concerti all'aperto. L'intervento di riqualificazione del parco della "Palombara" si realizzerà attraverso due interventi principali: la messa in sicurezza dell'edificio principale al fine di poter utilizzare in sicurezza il parco all'aperto, e la realizzazione di un "chiostro-servizi", necessario al fine dell'adeguamento del parco alle vigenti norme igienico sanitarie per renderlo idoneo all'uso pubblico.

1.8. Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Arch Paola Tempestilli, collaboratrice dell'UTC del Comune di Petritoli e dipendente a tempo indeterminato del Comune di Monte Vidon Combatte: tel: 0734 656103 – 0734 659344; e-mail: protocollo@comune.montevidoncombatte.fm.it oppure ufficiotecnico@petritoli.net;

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento (**RPA**), ex art. 15, comma 4 del Codice, è la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionaria E.Q. con funzione di direzione del Servizio Contratti SUA della Provincia di Fermo, tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it

1.9. **Finanziamento**

L'intervento, di complessivi € 395.766,89, è finanziato nell'ambito del PNRR NextGeneratio-nEU, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” - Linea B - Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale. E' soggetto quindi a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”. L'intervento in questione rientra infatti nel REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente.

È soggetto, inoltre, ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e quindi a tutti gli obblighi volti ad assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

1.10. **Pubblicità**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa SUA, pubblicherà avvisi e bandi sulla “Piattaforma per la pubblicità legale degli atti”, nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. **Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto Esecutivo approvato con DGC di Petritoli n. 97 del 24/09/2024, previa verifica dell'Arch. Paola Tempestilli ai sensi dell'art. 41, comma 3, e allegato I.7 del Codice, giusta rapporto datato 24/09/2024, e validazione dal RUP in data 24/09/2024, prot. 7278 ai sensi dell'art. 42.;
- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 3) Disciplinare telematico;

4) Timing di gara

approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali - Contratti - SUA n. 143 RS (RG n. 674) del 21/10/2024;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1); 2), 3) e 4) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

5) Codice di Comportamento adottato dal Comune di Petritoli e reperibile al sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali" (<https://www.comune.petricoli.fm.it/c109031/zf/index.php/atti-general>).

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (sezione "*Chiarimenti*"), entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", ossia **entro le ore 13:00 del 19/11/2024**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*" del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara – Allegata*" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la "Documentazione amministrativa".

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta pubblica di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato **“riqualificazione giardini della Palombara e messa in sicurezza immobile presente nel complesso nel Comune di Monte Vidon Combatte”**, sulla base del Progetto Esecutivo di cui al precedente § 2.1 posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, il Comune ha ritenuto opportuno strutturare l'affidamento in un lotto unico in quanto ha ritenuto necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Il Comune committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

3.2 Importo

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 285.326,43**, come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA di cui manodopera	€ 263.137,89 € 103.810,88	RIBASSABILE non ribassabile (*)
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 22.188,54	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2]	€ 285.326,43	

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 103.810,88.

(*) I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.

(*) N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, il ribasso è applicato all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. In altri termini, l'importo assoggettato alla percentuale di ribasso comprende i costi della manodopera e la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, l'entità di questi costi (cft. MIT parere 2505 del 17/04/2024). Infatti, eventuali dichiarazioni di riduzione del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 18, N.B 4 al sub d).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato per il presente appalto è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012 – *edili: industrie e cooperative* e sulla base del medesimo è stato stimato il predetto importo del costo della manodopera.

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. **In tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.**

N.B. 2:

In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova evidente della predetta equivalenza di tutela economica e normativa

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza (%)	Prevalente/ Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Sub
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	II	194.428,16	68,14	Prevalente	si	si
Edifici civili ed industriali	OG1	I	90.898,27	31,86	Scorporabile	no	si
Totale			285.326,43	100			

N.B. 2:

Gli importi ascritti contengono la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, quantificati in €. 22.188,54 e comunque non soggetti a ribasso.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice e art. 2.19del Capitolato Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al **20 per cento** dell'importo contrattuale.

Per quanto disposto all'art. 1.2 del CSA, il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà: **“a misura”**.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, in ossequio al milestones inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o diminuzione, del costo delle opere superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, i singoli prezzi delle lavorazioni sono aggiornati in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto all'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i **lavori** compresi nell'appalto è fissato in **240 (duecentoquaranta)** gg. naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

4.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previste opzioni e/o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 2:

E' sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.** Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.** Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad

informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.** Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art .65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria del R.T.I. e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici, per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 , commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;

- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente disciplinare.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);

- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'operatore economico deve dichiarare di essere edotto sugli obblighi derivanti dal *Codice di Comportamento* adottato dal Comune di Petritoli e reperibile al sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali" (<https://www.comune.petricoli.fm.it/c109031/zf/index.php/atti-general>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice (cfr. *ex plurimis* delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016).

FARE MOLTA ATTENZIONE: **DOCUMENTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (articolo 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021):** Costituisce **causa di esclusione** degli operatori

economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. i), del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE
(articolo 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021).

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, **di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D. Lgs. n. 198/2006**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

FARE MOLTA ATTENZIONE RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
(articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021).

Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, **nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta per il presente appalto, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto**, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la *RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE* di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice (cfr. *ex plurimis* delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016).

FARE MOLTA ATTENZIONE OBBLIGHI ASSUNZIONALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
(art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 e art. 100, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016).

A pena di esclusione il concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, laddove fossero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile¹

¹ Quote stabilite nella citata determinazione a contrattare n. 167 del 05.10.2024 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petritoli (RG n. 424).

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

ATTENZIONE, l'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione di una delle percentuali o di percentuali inferiori rispetto a quelle determinate dal Comune è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 47, comma 4 del decreto legge n. 77/2021 requisito necessario dell'offerta.²

L'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

FARE MOLTA ATTENZIONE Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC 464 del 27/7/2022.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel

² Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani ed il 30% di donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa.**

fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 154/2017.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i requisiti generali di cui al precedente § 6 e di iscrizione di cui al precesente § 7.1.1 devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, dell'art 133 del Codice e dell'Allegato II.18, nonché delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico – fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice e, se del caso, di quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.18 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e degli artt. 4 e ss. dell'Allegato II.18 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, ovvero:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza (%)	Prevalente/ Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Sub
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	II	194.428,16	68,14	Prevalente	si	si max 50 %

Edifici civili ed industriali	OG1	I	90.898,27	31,86	Scorporabile	no	si max 100 %
Totale			285.326,43	100			

La comprova dei requisiti è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B. 4:

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 80/2014, la scorporabile appartenente alla Categoria **OG1**, rientrando nel novero delle lavorazioni a **qualificazione non obbligatoria** può essere eseguita direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente se sufficientemente capiente (*ovvero con classifica idonea a coprire la somma degli importi della prevalente e delle categorie a qualificazione non obbligatoria non possedute in proprio*) mentre ai fini dell'esecuzione, tali categoria può essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche integralmente ad impresa in possesso della relativa qualificazione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 del Codice, **i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

N.B. 2:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14., pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 3:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

In mancanza di attestazione SOA, con riferimento alla categoria **OG1** di importo inferiore a €. 150.000,00, l'operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti, e dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, può dimostrare il possesso della/e qualificazione/i con le seguenti modalità:**aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente**

la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base di gara;

- ii. **aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;** nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i);
- iii. **possedere un'adeguata attrezzatura tecnica;**

In tal caso, la comprova dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'art. 99 del Codice nonché:

- i. quanto all'importo dei lavori analoghi, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, mediante l'elenco dei lavori, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori; nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, mediante l'elenco dei lavori, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore dei lavori ovvero mediante l'elenco dei lavori corredato dalla copia dei contratti e delle relative fatture quietanzate o delle ricevute di pagamento;
- ii. quanto al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente:
 - per le società di capitali, tramite copia dei bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere che il concorrente ha sostenuto nel quinquennio antecedente a tale data, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio, corredati della nota integrativa in formato pdf;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, tramite il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere che il

concorrente ha sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio;

- iii. quanto all'adeguata attrezzatura tecnica, mediante estratto del libro cespiti e ogni altro documento utile a dimostrare la disponibilità da parte dell'operatore economico dell'attrezzatura indicata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: *solo per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia:*

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1.1) (CCIAA, Albo...) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 7.2.1) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1.1) (CCIAA, Albo...) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2.1), deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa.

N.B. 4

FARE MOLTA ATTENZIONE: Con specifico riferimento alle lavorazioni della categoria prevalente **OG2** si precisa che, **a pena di esclusione**, qualora uno degli operatori economici di cui alle precedenti lett. a) e b) in possesso dei requisiti ivi prescritti, intenda indicare una consorziata esecutrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 133 del Codice dei Contratti e 4, comma 1, 9, comma 4 e 10 comma 1 dell'Allegato II.18 al Codice, **la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori dovrà possedere in proprio la qualificazione; in caso di indicazione di più consorziate esecutrici, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione sopra citata, il consorzio deve indicare la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna consorziata esecutrice che deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che andrà ad eseguire.**

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 464 del 27.07.2022 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022). Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132, co. 2, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti **non è ammesso**. Altresì non è ammesso il ricorso all'articolo 30, co. 4 dell'Allegato II.12 al Codice.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente, del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) dello stesso, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione. Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza (%)	Prevalente/Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Sub
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	II	194.428,16	68,14	Prevalente	si	(1) Si max 50 %

Edifici civili ed industriali	OG1	I	90.898,27	31,86	Scorporabile	no	(2) si max 100 %
Totale			285.326,43	100			

1. *Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;*
2. *le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.*

Si precisa che:

- a) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- c) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- d) in caso di subappalto c.d. "facoltativo", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- e) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- f) ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;
- g) l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- h) ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- i) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- j) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- k) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;

N.B. 1 –

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, **esclusivamente per i subappaltatori che occupano oltre cinquanta dipendenti**, l'affidatario, unitamente alla

documentazione di cui all'art. 119, comma 5 del Codice, è tenuto a trasmettere copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale del subappaltatore, redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (cfr. MIMS, parere n.1366/2022).

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel capitolato. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente Disciplinare;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Si ricorda, infine, che l'obbligo assunzionale del concorrente di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e dell'art. 100, commi 1 e 2 del Codice può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

10. GARANZIA PROVVISORIA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria.**

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, **non** è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. La facoltativa presa visione dei luoghi, effettuata fuori dall'edificio oggetto di intervento, non sarà pertanto certificata dal Comune Committente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 19 dicembre 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 e sul sito dell'ANAC nella sezione "Pagamenti in favore dell'Autorità") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo è il seguente:

Descrizione	Importo ex art. 14 del Codice	CIG	Contributo ANAC a carico dell'OE
Lavori di riqualificazione giardini della Palombara e messa in sicurezza immobile presente nel complesso nel Comune di Monte Vidon Combatte	€ 285.326,43		€ 18,00

N.B. 1:

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste al precedente § 4.2.

Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale, confermato tra l'altro dalla Corte di giustizia europea CGUE 2 giugno 2016, C27/15, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che **in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo**, mentre in caso di **consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio**.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel **"TIMING DI GARA"**, ossia entro le h. **13:00** del giorno **29 novembre 2024** (29/11/2024, ore 13:00), **esclusivamente per via telematica**, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta.

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed altri documenti allegati alla domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del “Disciplinare Telematico”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative) possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione “Doc. gara – Allegata” concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito *form* presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101, del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio

e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore **13:00** del giorno **29/11/2024**) non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta tecnica ed economica³**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), **aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**

³ In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immodificabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. *ex plurimis* Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; *idem* 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 *Archus*), la clausola è stata rivista, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio la dichiarazione di percentuali inferiori a quelle determinate dal Comune committente o l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al § 5 del presente Disciplinare.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di **giorni 3 (tre)** a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene la documentazione di seguito riprodotta nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE: Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Amministrativa", predisposta nella sezione denominata "Doc. gara - Amministrativa" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

N.B. E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Il concorrente, ad avvenuto caricamento dei file di documentazione amministrativa, potrà caricare, utilizzando l'apposito tasto presente sotto la colonna "Upload documento oscurato", i corrispondenti documenti oscurati rispetto a quelli caricati in precedenza. Al termine di tale processo il sistema mostrerà l'avvenuto caricamento e genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente Disciplinare telematico.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara in merito alla documentazione amministrativa.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli: *Modello domanda di partecipazione*.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito (*Modello di domanda*), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La domanda è compilata e sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che precedono, compila online il DGUE riprodotto nello *step* DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”. Si richiama quanto segue.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (Attestazione SOA) di cui al par. 7.2.1 del presente disciplinare.

Non è previsto il ricorso all'avvalimento

In caso di ricorso al subappalto “necessario o qualificante” si richiede, a pena di esclusione, la compilazione della sezione D

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede, a pena di non autorizzazione in fase esecutiva, la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto, indica la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 3. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 4. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 7.1, lett a) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.2 sub 1) del presente disciplinare;

N.B. 5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tale sezione C non va compilata se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente paragrafo 6.2.1. Infatti, il possesso dell'attestazione SOA deve essere dichiarato nell'ambito della Parte II, sezione A del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- oltre che dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale

contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, – **utilizzando l'allegato Modello di Domanda** con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (**si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela**)
3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
4. che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune Committente ed alla Stazione Unica Appaltante;
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **OPPURE** se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
6. dichiara, di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a

soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento* adottato dal Comune Committente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
8. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
9. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
10. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
11. dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
12. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato e nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;
14. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
15. dichiara di essere tenuto alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in quanto operatore che occupa oltre 50 dipendenti e pertanto allega copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai

consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(oppure)

di non essere tenuto alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in quanto operatore che non occupa più di 50 dipendenti;

16. dichiara che, in una precedente gara, non è incorso nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del relativo contratto della **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**) e di non trovarsi, pertanto, nella impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento a valere sul PNRR/PNC;
17. dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante] e a quella femminile una quota di 30 % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante in deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (l'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione di una delle percentuali o di percentuali inferiori rispetto a quelle determinate dal Comune è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 47, comma 4 del decreto legge n. 77/2021 **requisito necessario dell'offerta**); **N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato**
18. dichiara di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
19. (**in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

20. (in caso di operatori economici **ammessi** al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186**bis**, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. **Allega** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
21. (in caso di operatori economici **non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
22. **disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso** (Legge 18/10/2001 n. 383) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 *oppure* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
23. per le finalità di cui all'art. 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, **autorizza** la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure non autorizza*, la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:_____;

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'[art. 90](#), rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli [artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199](#) e degli [gli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013](#) in ordine all'accesso

ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.ee. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal [Consiglio di Stato, \(Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428\)](#), la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata. Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

24. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
25. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
26. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
27. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad

utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;

28. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;

29. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 29, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e della percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.2 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

15.3.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
2. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;
3. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;**
4. (per le imprese/professionisti mandanti che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo **Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA" (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà depositare a Sistema (*upload*), **a pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 7 "*Deposito telematico documentazione tecnica*"

del Disciplinare Telematico, la seguente documentazione costituente l'offerta tecnica: **Relazione tecnica** contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella "Tabella n.1 - Elementi di natura qualitativa" che segue.

N.B. 1

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1.

FARE MOLTA ATTENZIONE (Modalità di redazione dell'offerta tecnica):

L'offerta tecnica è rappresentata da una **Relazione tecnica contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella "Tabella n. 1" che segue**, per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute e consentire, a tutela dei concorrenti, una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, in uno al principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo. **Tale progetto deve essere redatto in forma di relazione, non superiore a n. 10 (dieci) pagine, con numerazione univoca e progressiva delle pagine**, copertine, indice, sommari e certificazioni esclusi, in formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe a pagina. **Il progetto deve essere articolato in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ogni sub-criterio sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. Inoltre, tutti i file dovranno avere estensione .pdf (compresi eventuali elaborati grafici) e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate).**

Il fascicolo delle migliorie, presentato in fase di gara, costituirà per la ditta aggiudicataria parte integrante del contratto

La modalità formale di presentazione dell'offerta tecnica prevista è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione comparativa delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica, cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma potrebbe comportare la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti.

Tabella n. 1		
Elementi di natura qualitativa -		
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	
	A.1	Caratteristiche dei lavori analoghi svolti. <i>Specificare:</i> - <i>Committenza (pubblica/privata);</i> - <i>Date di inizio e fine lavori;</i> - <i>Ruolo dell'operatore nella commessa (appaltatore/ausiliario/subappaltatore... e ambito del subappalto)</i>
	A.2	Struttura e organizzazione di impresa Qualifiche ed esperienze del personale utilizzato nell'appalto.
B	SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE MIGLIORATIVE CHE NON COSTITUISCONO VARIANTE	
	B.1	Sistemazioni esterne dei giardini della Palombara <i>Proposta migliorativa attinente il miglioramento della sistemazione degli spazi esterni dei giardini della Palombara utilizzando materiali conformi ai CAM</i>

	B.2	Sistemazioni interne Palombara <i>Proposta migliorativa attinente la sistemazione interna dei locali della Palombara</i>
	B.3	Impianti <i>Proposta migliorativa attinente all'installazione degli impianti utilizzando materiali conformi ai CAM</i>
C	C.1	Proposte tecniche inerenti la cantierizzazione nel centro storico di Monte Vidon Combatte

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non sono ammesse le **Offerte tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'**Offerta tecnica non può:**

- a) **prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara**, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, da intendersi quali precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica: non sono ammesse migliorie/integrazioni che richiedano nuove autorizzazioni o nuovi titoli abilitativi: in particolare sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera, la cui proposizione non sia tale da richiedere ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi rispetto a quelli già presenti;
- b) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza. Si riterranno comunque tali, tra le altre, le offerte tecniche in cui saranno allagati uno o più computi metrici estimativi;
- c) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta tecnica**;
- d) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione: Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti, comporta la non ammissibilità dell'Offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

NB 1: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui al punto 1, dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica", del Disciplinare telematico, di seguito riprodotte in stralcio.

Tutti i file relativi alla documentazione tecnica dovranno avere formato .pdf. ed essere contenuti in una cartella .zip.

Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il TIMING di gara).

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l'apposita voce giustificativa "Documentazione Tecnica" presente all'interno della sezione "Doc.Gara" – "Tecnica", attivata nella scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

N.B.: E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

17. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA" (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'**OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA**, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale unico**, in cifre, rispetto all'importo posto a base di gara per i lavori, pari ad **€. 263.137,39**, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (quantificati in €. 22.188,54);

(*) N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, si ritiene far applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. In altri termini, l'importo assoggettato alla percentuale di ribasso comprende i costi della manodopera e la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, l'entità di questi costi (cft. MIT parere 2505 del 17/04/2024). Infatti, eventuali dichiarazioni di riduzione del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo N.B 4.

- b) la **riduzione percentuale unica**, in cifre, del **tempo contrattuale** di esecuzione lavori relativo all'intervento, da progetto pari a 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

N.B. 2:

- la riduzione percentuale unica del tempo contrattuale **non può essere superiore al 20%** del tempo di esecuzione previsto e quindi superiore a 48 gg. Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata.
- è possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. Laddove l'applicazione della percentuale di riduzione indicata conduca ad un'entità decimale, questa verrà arrotondata all'unità superiore od inferiore a seconda che la cifra dopo la virgola sia superiore o inferiore a 5.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

- c) la stima dei **costi aziendali** in cifre relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. 3:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

d) la stima dei **costi della manodopera in cifre**, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;

N.B. 4:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al § 3. pari ad € 103.810,88 non sono ribassabili nei termini *ivi* richiamati al N.B. 1. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che verranno automaticamente escluse dalla gara, le offerte prive di firma digitale.

Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa e/o Doc. Gara Tecnica).

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che sia l'offerta tecnica che l'offerta economica sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 2		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	20
3	Offerta tempo	10
	TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella 3 con la relativa ripartizione dei punteggi. La valutazione dei criteri avverrà, con l'attribuzione di **“Punteggi discrezionali”** da parte della Commissione come appresso specificato.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	PROFESSIONALITA' ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	20	A.1	Caratteristiche dei lavori analoghi svolti. <i>Specificare:</i> - <i>Committenza (pubblica/privata);</i> - <i>Date di inizio e fine lavori;</i> - <i>Ruolo dell'operatore nella commessa (appaltatore/ ausiliario/ subappaltatore... e ambito del subappalto)</i>	10
			A.2	Struttura e organizzazione di impresa Qualifiche ed esperienze del personale utilizzato nell'appalto.	10

B	SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE MIGLIORATIVE CHE NON COSTITUISCONO VARIANTE	30	B.1	Sistemazioni esterne dei giardini della Palombara Proposta migliorativa attinente il miglioramento della sistemazione degli spazi esterni dei giardini della Palombara utilizzando materiali conformi ai CAM	10
			B.2	Sistemazioni interne Palombara Proposta migliorativa attinente la sistemazione interna dei locali della Palombara	10
			B.3	Impianti Proposta migliorativa attinente all'installazione degli impianti utilizzando materiali conformi ai CAM	10
C	GESTIONE DELLA COMMESSA	20	C.1	Proposte tecniche inerenti la cantierizzazione nel centro storico di Monte Vidon Combatte	20
Totale		70			70

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” “criteri discrezionali” della tabella relativa all’Offerta Tecnica, la Commissione procederà attraverso il seguente metodo valutativo: attribuzione del corrispondente valore numerico (coefficiente) a ciascun giudizio (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	trattazione dettagliata ed estensiva Supera le aspettative espresse nel CSA grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	Trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel CSA, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	Trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	Trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.
Assente o Irrilevante	0,0	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative.

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

N.B. 1:

Non sono previsti punteggi quantitativi o tabellari.

18.3. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta prezzo - Max 20 punti	Offerta tempo – Max 10 punti
È attribuito all'offerta prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare: $V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$ dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente α = coefficiente = 0,5	È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare: $C_i = R_a / R_{\max}$ dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; R_a = riduzione percentuale del tempo contrattuale del concorrente i-esimo; R_{max} = riduzione percentuale del tempo contrattuale più conveniente; N.B.: la riduzione percentuale unica del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto (240 giorni naturali consecutivi) e quindi superiore a 48 giorni. Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1, del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_a = peso criterio di valutazione a;
P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n .

N.B. 1 – RIPARAMETRAZIONE [NO]:

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

N.B. 2:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 3 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di default, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

N.B. 4

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.**

N.B. 1:

Si precisa infatti che la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio

di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. “**inversione procedimentale**”; pertanto, avvalendosi dell'ausilio della Commissione le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare. Tale controllo sarà comunque realizzato nei confronti del migliore offerente.

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) o suo sostituto procederà, il giorno **02 dicembre 2024 dalle ore 13:00**, alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini. Provvederà quindi alla pubblicazione, nella Tab. “Doc di Gara”, dell'elenco degli operatori economici partecipanti.

Successivamente provvederà alla trasmissione dell'elenco ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima della nomina formale della Commissione giudicatrice”.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce “*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*” ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta nominata la commissione, il RPA procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare per poi consegnare gli atti ai Commissari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la RPA renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al § 19.3.

Nel caso, come il presente, in cui l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma venga eseguita automaticamente dalla Piattaforma di Negoziazione, l'operazione di apertura sarà eseguita dal RPA e l'attribuzione direttamente dalla Piattaforma. Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara. La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;**

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente.

In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 2:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi oggettivi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo le prescrizioni ivi contenute.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – o il RPA qualora l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma sia stata eseguita automaticamente dalla Piattaforma di Negoziazione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RPA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara e quali obblighi contrattuali dell'aggiudicatario (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- per quanto previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita

Pagina 58 di 61

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023. La valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate avverrà secondo le disposizioni dell'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora il Committente proceda ai sensi dell'articolo 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.

Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno quantificate e comunicate del Comune Committente prima della stipula.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Saranno applicate le penali e premio di accelerazione secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 2.16 del CSA.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

La Dirigente del Settore I - Servizi Generali e Legali – SUA – Risorse Umane
Dott. Lucia Marinangeli